

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 16/02/2017

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/39057-corso-breve-sulle-notifiche-via-pec>

Autore: Edoardo Ferraro

Corso Breve sulle notifiche via PEC


Le Guide del
MOVIMENTO FORENSE



**CORSO BREVE
SULLE NOTIFICHE
A MEZZO PEC
DEGLI AVVOCATI
CON COMPENDIO
GIURISPRUDENZIALE**

a cura
dell'Avv. Edoardo Ferraro
- presidente MF Padova -
- co-responsabile dip. Giustizia Telematica MF -

Padova
Ottobre 2016



PREMESSA

Il presente *vademecum* riprende precedenti lavori del curatore, aggiornandoli alle recenti normative in tema di poteri e modalità di autentica degli avvocati, ed inserendo in calce una sezione sulla giurisprudenza in materia di notifiche a mezzo PEC.

Si ricorda, poiché in molti casi le situazioni vengono ancora confuse, come NON vi sia alcun obbligo di effettuare una notifica via PEC (al contrario di quanto ormai vige in tema di processo civile telematico per il deposito degli atti processuali), restando questa modalità di notificazione una mera opportunità, che si affianca alle notifiche a mezzo ufficiale giudiziario e a quelle in proprio a mezzo posta.

Inoltre, deve considerarsi che alcune notifiche non potranno comunque effettuarsi via PEC (ad esempio ai privati), visto che la normativa impone alcune restrizioni alla possibilità di utilizzo di questo mezzo.

In ogni caso, deve ribadirsi che tale modalità di notificazione presenta indubbi vantaggi rispetto alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario, o a quella via posta in proprio:

1. La velocità: sia nell'invio che nella ricezione delle ricevute, che è pressoché immediata.
2. I costi: non vi è più alcun costo di notifica.
3. Il risparmio di costi anche con le copie autentiche (sia in caso di copia di atto presente nel fascicolo telematico, sia in caso di copia scansionata di originale cartaceo, delle quali ne serve solo una).
4. Una maggior percentuale di successo (salvo nel caso di caselle di posta piene o dismesse).
5. Immediata certezza di esito positivo o negativo.
6. Niente code in posta o all'UNEP.
7. È possibile ad ogni ora (anche se rimane per le notifiche via PEC la normativa generale, per cui la notifica effettuata dopo le 21.00 si intende fatta alle 7.00).

Quindi, ove utilizzabile, appare certamente conveniente far uso della facoltà di notifica a mezzo PEC, che da ormai due anni ben ha avuto modo di svilupparsi di pari passo alle disposizioni del D.L. 90/14, che ha aggiornato il D.L. 179/12, in tema di potere di autentica degli avvocati (che rende molto più rapido l'ottenimento delle copie conformi).

Sperando che tutto ciò vi sia utile.

Avv. Edoardo Ferraro

[\[Cliccate qui per accedere al Sommario interattivo\]](#)

DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORMATIVA

I riferimenti normativi essenziali in tema di notifiche via PEC sono la Legge 53/1994 (relativa alle notifiche in proprio), ed il D.L. 179/12 (recentemente modificato in tema di poteri di autentica), che poi ha portato ad una modifica del D.M. 44/2011 in tema di regole tecniche, e del provvedimento del 16/04/14 relativo alle Specifiche Tecniche. Analizzando la Legge 53/1994, si devono ricordare i seguenti articoli, che forniscono le indicazioni fondamentali per procedere alla notifica in via telematica:

Articolo 3-bis

1. *La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da **pubblici elenchi**, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.*
2. *Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, **attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179**, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.*
3. ***La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione** prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.*
4. *Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: **'notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994'**.*
5. *L'avvocato redige la **relazione di notificazione** su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:*
 - a) *il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;*
 - b) ~~*gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;*~~
 - c) *il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;*
 - d) *il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;*
 - e) *l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;*
 - f) *l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;*
 - g) *l'attestazione di conformità di cui al comma 2.*
6. *Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.*

Articolo 6

1. *L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, **3-bis e 9** o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato **pubblico ufficiale** ad ogni effetto.*
2. *Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.*

Articolo 8

1. *L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito **registro cronologico**, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense.*
 2. *La validità del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 7.*
 3. *Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti.*
 4. *Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito da moduli continui vidimati uso computer.*
- 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.**

Articolo 9

1. *Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.*
- 1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.**
- 1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.**

Altro disposto normativo che deve essere preso in considerazione è il D.L. 179/12, che nell'art. 16 *undecies* (introdotto dal D.L. 83/15), ha specificato che:

Articolo 16 undecies

1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile, **dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53**, si riferisce ad una **copia analogica**, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. **Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.**

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati **pubblici ufficiali** ad ogni effetto.

Altro riferimento importante è il decreto ministeriale n. 44 del 2011, che detta le regole “tecniche” in ordine al processo civile telematico (e, più in generale, in relazione alla giustizia telematica), nonché il provvedimento del 16/04/2014 recante le “Specifiche Tecniche” sulla Giustizia telematica, modificato in seguito all'introduzione del predetto art. 16 undecies del D.L. 179/12.

In particolare vanno ricordato l'art. 18 del D.M. 44/2011 e l'art. 19 ter del provvedimento 16/04/2014, che prevede quanto segue:

Articolo 18 (D.M. 44/2011)

Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati

1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.

3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.

4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

6. La **ricevuta di avvenuta consegna** prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella **completa**, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Articolo 19 ter (Specifiche Tecniche)

1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, **l'attestazione** è inserita in un documento informatico in formato PDF e **contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file**. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all'art. 12, comma 2.

[...]

3. Se la copia informatica è **destinata ad essere notificata ai sensi dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53**, gli elementi indicati al primo comma, **sono inseriti nella relazione di notificazione**. [...]

Dati questi riferimenti, andiamo a vedere nello specifico i requisiti necessari ed i passaggi da effettuare per procedere alla notifica in via telematica, a mezzo PEC.

I REQUISITI PER LA NOTIFICA IN VIA TELEMATICA

Affinché si possa procedere ad una notifica telematica, da effettuarsi via posta elettronica certificata, occorre avere:

- Un **indirizzo PEC (del notificante)** che risulti da pubblici elenchi (nel caso degli avvocati il Reg.Ind.E., i cui dati sono riservati nell'INIPEC).
Importante ricordare che **solo un indirizzo PEC** per ogni professionista può essere inserito in questi registri: anche se se ne possiedono due, **solamente quello** comunicato all'Ordine di appartenenza (e da questo al Ministero per l'iscrizione nel Reg.Ind.E.) **può essere utilizzato**.
- La **procura alle liti** (previa o contestuale).
- Un **indirizzo PEC (del destinatario)** tratto da pubblici elenchi.
- Un **dispositivo di firma digitale** valido.

Fino al D.L. 90/2014, convertito con Legge 114/2014, era necessario avere anche l'**autorizzazione alla notifica degli atti in proprio**, rilasciata dall'Ordine degli Avvocati di appartenenza.

Tale **requisito** è stato **eliminato** dall'art. 46 del predetto provvedimento, creando una prima distinzione tra le notifiche in proprio dell'avvocato “cartacee” e quelle telematiche.

GLI ATTI NOTIFICABILI IN VIA TELEMATICA

Gli avvocati possono notificare due categorie di atti, facenti riferimento al D.L. 93/2005, ovvero il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

1) Documenti Informatici

Sono gli **atti creati direttamente in forma elettronica**, ovvero gli atti c.d. “nativi digitali”, che nella pratica non verranno mai stampati ma resteranno sempre nel sistema informatico sotto forma di file.

Ad oggi abbiamo due tipologie di documenti informatici.

1.1) I primi sono gli **atti creati** direttamente **dagli avvocati**, come gli atti di citazione o i precetti.

Per predisporre l'atto in forma elettronica si dovrà:

- redigerlo con il programma di **videoscrittura** (Word, Writer di OpenOffice, LibreOffice, ecc);
- **convertirlo in formato PDF** (attraverso i comandi *SALVA COME PDF* o *ESPORTA COME PDF* presenti nei programmi di videoscrittura, ovvero a mezzo stampanti virtuali come PDF Creator);
- **firmarlo digitalmente** con il token USB ed apposito software di firma.

1.2) I secondi sono gli atti che presenti nei fascicoli telematici in riferimento all'art. 16 *bis* del D.L. 179/12, di cui gli avvocati possono estrarre duplicati informatici (originali) e copie informatiche (che andranno autenticate).

Per estrarre l'atto bisognerà:

- accedere al fascicolo telematico tramite il SICID (Sistema Informativo Contenzioso Civile Distrettuale) o il SIECIC (Sistema Informativo Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali) utilizzando la propria suite per PCT (Consolle Avvocato, Service1, Quadra, Cliens, ecc);
- effettuare il download del documento informatico;
- salvare il file.

Al momento in cui si effettuerà la notifica, **andranno autenticate solamente le copie informatiche**: gli atti creati dagli avvocati ed i duplicati informatici sono degli originali, e quindi non necessitano alcuna attestazione.

Un ulteriore atto "nativo digitale" potrebbe essere la copia autentica fornita dagli uffici giudiziari (come ad esempio le copie di decreti ingiuntivi o sentenze in forma esecutiva) che ad oggi vengono rilasciate solamente in formato cartaceo.

2) Copie informatiche di atti in origine formati su supporto analogico

In questo caso si tratta di procedere con la **scansione di atti cartacei provenienti da terzi**.

Per notificare un atto cartaceo altrui si dovrà:

- **scansionarlo** in un **unico file PDF "immagine"**;
- **asseverarlo come conforme all'originale ai sensi dell'art. 16 undecies D.L. 179/12** inserendo la dichiarazione di autentica nella relata di notifica, ai sensi

dell'art. 19 *ter* comma 3 del provvedimento 16/04/2014 sulle “Specifiche Tecniche” relative al DM 44/2011 (**inserendo una breve descrizione dell’atto e indicando il nome del file**).

LA PROCURA ALLE LITI

Potrebbe essere necessario allegare la **procura alle liti**, nel caso essa non sia “in atti”.

Il caso tipico è quello dell'atto di citazione o dell'atto di appello.

Non andrà, invece, allegata (o comunque non è necessaria) in caso di notifica di sentenza o decreto ingiuntivo, laddove la sussistenza della procura è già certificata dal contesto del procedimento nel quale si procede.

In caso di allegazione, la procura dovrà essere **speciale**, e cioè menzionare l’atto da notificare e si dovrà considerare come apposta in calce a tale atto.

La Procura potrà essere:

- 1) un documento informatico** sottoscritto con firma digitale dal cliente (autenticato poi dall’avvocato con firma digitale).
- 2) copia informatica della procura sottoscritta** su supporto cartaceo dal cliente **ed autenticata** dall’avvocato su carta, che andrà poi **ulteriormente autenticata** con firma digitale dall’avvocato (**doppia autentica**).

In relazione alla seconda modalità, vi è chi ritiene che la regola di autentica ex art. 83 c.p.c. sia superata dal disposto dell’art. 16 undecies D.L. 179/12, con la conseguenza che l’autentica della procura non si effettuerà con firma digitale sull’atto (come si fa per i depositi telematici), bensì con attestazione in relata, dando una breve descrizione dall’atto e indicando il nome del file.

LA RELATA DI NOTIFICA

La **relata di notifica** dovrà essere un **documento informatico**, preparato con videoscrittura, **convertito** in formato **PDF** e **firmato digitalmente**.

Non sono consentite scannerizzazioni di documenti cartacei.

Avrà un **contenuto minimo essenziale**, sempre presente (simile a quello di una normale relata). Potrà avere ulteriori **contenuti eventuali** comunque obbligatori secondo le circostanze, come:

- l'**indicazione del procedimento** (con relativo Ufficio, giudice, sezione e ruolo), se già incardinato;
- l'**attestazione di conformità** se si notificano **copie informatiche** di atti originariamente formati su supporto analogico (cartacei), ai sensi dell'art. 3 bis Legge 53/1994;
- l'**attestazione di autentica** delle copie informatiche ex art. 16 *undecies* D.L. 179/12 delle copie informatiche estratte dai fascicoli telematici, sensi dell'art. 16 *bis* comma 9 bis del medesimo decreto.

CONTENUTO MINIMO RELATA DI NOTIFICA

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. **[NOME, COGNOME e C.F. - consigliato inserire pure i dati di studio]** iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di **[_____]**, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. modd., ~~nonché in virtù dell'autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di [_____], giusta delibera del [DATA ED ESTREMI DELLA DELIBERA AUTORIZZATIVA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE]~~, quale difensore della **[DATI DELLA PARTE DIFESA DALL'AVVOCATO NOTIFICATORE]**, per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti che

- **[si allega ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c.]**

oppure

- **[a margine dell'atto _____]**

NOTIFICO

l'allegato atto **[BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO]** a **[DATI DEL DESTINATARIO (inserire qui l'eventuale domiciliazione presso un legale come, ad esempio, per gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo)]** all'indirizzo di posta elettronica **[INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE]** estratto **[INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA]**

- dal **Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO]** (www.registroimprese.it)
- dal **Registro Generale degli Indirizzi Elettronici o Reg.Ind.E.** (pst.giustizia.it/PST/).
- dal **Registro PP.AA.** (consultabile via pst.giustizia.it/PST/, e non più sull'Indice PA).
- dall'**INIPEC** ovvero l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle imprese e dei professionisti (www.inipecc.gov.it)

CONTENUTI EVENTUALI RELATA DI NOTIFICA

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di **[TRIBUNALE AVANTI AL QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE – GIUDICE - RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO]**.

ATTESTO (per copie informatiche da originale cartaceo)

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994, e dell'art. 16 undecies comma 3 D.L. 179/2012, che l'atto di **[DESCRIZIONE BREVE]** allegato, **denominato [NOME FILE]**, è copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico in mio possesso.

* Ove si ritenesse che per la procura alle liti non sia sufficiente un'autentica ex art. 83 c.p.c., si userà tale attestazione anche per l'autentica della procura stessa.

ATTESTO (per copie informatiche di atti scaricati dal fascicolo telematico)

ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis, comma 9 bis e dell'art. 16 undecies comma 3 del D.L. 179/2012, che l'atto e/o il provvedimento di **[DESCRIZIONE BREVE]** allegato, **denominato [NOME FILE]** è copia informatica conforme all'atto presente nel fascicolo telematico relativo al procedimento in RG _____ del Tribunale di _____ da cui è stata estratta.

I PROTOCOLLI DI FIRMA DIGITALE

Inizialmente era possibile firmare un atto solo col protocollo **CADES**, che crea una busta crittografata “attorno” all'atto, che viene codificato e vede aggiunta l'estensione **.p7m** dopo il **.pdf** (ad esempio la relata firmata muta da **relata.pdf** a **relata.pdf.p7m**).

Con le nuove specifiche tecniche del 16/04/14 (art. 12 - 19 bis), è consentita anche la firma col protocollo **PAdES** (o “firma aggiunta al PDF”).

Il vantaggio è dato dal fatto che il file resta un PDF leggibile (che con alcuni software di firma include l'indicazione “**_signed.pdf**”).

Va posta molta attenzione nel firmare in modalità “firma grafica”, che rischia di cancellare parte dell'atto, alterandolo. Meglio utilizzare la “firma invisibile”.

Per quanto concerne le modalità “pratiche” di apposizione della firma tramite token USB, si riproporrà alla fine della presente guida un *excursus* su PEC e firma digitale.

NIENTE PIU' MARCHE DA BOLLO

Fino all'entrata in vigore del D.L. 90/2014, anche per le notifiche in via telematica si dovevano apporre le marche da bollo, negli importi già previsti per le notifiche "cartacee".

Tale obbligo è stato abolito dal predetto provvedimento, segnando un altro punto a vantaggio delle notifiche via PEC rispetto a quelle a mezzo posta.

IL MESSAGGIO VIA PEC

Per notificare l'atto andrà predisposto il **messaggio via PEC**, facendo attenzione a determinati elementi.

- Controllare che abbia come mittente il **nostro indirizzo PEC Reg.Ind.E.**
- Inserire l'indirizzo PEC del destinatario che abbiamo indicato in relata.
- Allegare tutti i file, eventualmente firmati (estensione **.p7m** o ***_signed.pdf**), e quindi almeno un atto e la relata, ed eventualmente altri atti e procura.
- Inserire obbligatoriamente nell'**oggetto del messaggio** il testo **"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994"**.

Verificato tutto ciò, possiamo spedire il messaggio ed attendere (in caso di esito positivo) le due ricevute di **ACCETTAZIONE** del messaggio (emesso dal gestore della nostra PEC) e di **CONSEGNA**, emessa e firmata dal gestore della PEC del destinatario, che **deve essere di tipo "completo"**.

I TIPI DI RICEVUTA DI CONSEGNA

Esistono tre tipi di ricevuta di consegna:

- **Ricevuta Completa** di Avvenuta Consegna: contiene i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario e il Messaggio Originale in allegato come file .eml, con tutti gli **allegati** dello stesso **completi**.

Come detto più sopra, **solo questo tipo di ricevuta fa prova** dell'avvenuta notifica.

- **Ricevuta Breve** di Avvenuta Consegna: contiene in allegato i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario ed il testo del messaggio originale.
Eventuali file allegati risulteranno “sintetizzati” nei rispettivi Hash.
- **Ricevuta Sintetica** di Avvenuta Consegna: contiene in allegato soltanto i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario del messaggio.

Il tipo di ricevuta rilasciata dipende dal settaggio generale della nostra casella.

***** MOLTO IMPORTANTE ***
NOTA PRATICA**

LA CONSERVAZIONE DELLE RICEVUTE

La conservazione della ricevuta, intesa come documento informatico (file) è importantissima per l'uso diretto o per la verifica successiva della regolarità del procedimento.

- **NON basta** certamente **lasciarla nella casella** di posta in entrata del “client” di posta o webmail.
- **SI DEVE ANCHE salvarla** come file autonomo sul disco fisso.
- Allo stesso modo è altrettanto necessario che la directory di salvataggio sia soggetta a **backup** automatico regolare.
- Infine, è utile **archiviarle** ad intervalli regolari **su CD-Rom** da conservare in luogo sicuro.

Di regola le caselle PEC sono predisposte di default per fornire una Ricevuta Completa.

IL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

La notifica si perfeziona (art. 3 bis c. 3 legge 53/94):

- Per il **NOTIFICANTE** nel momento in cui viene generata la **RICEVUTA DI ACCETTAZIONE**, prevista dall'art. 6 c. 1 DPR 68/2005.
- Per il **DESTINATARIO** nel momento in cui viene generata la **RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA**, prevista dall'art. 6 c. 2 DPR 68/2005.

Rimane in vigore la norma generale per il **termine** della notifica: è possibile effettuare notifiche a mezzo PEC **dalle 07.00 alle 21.00**.

Le notifiche effettuate oltre le ore 21.00 si intendono notificate alle 07.00 del giorno successivo.

LA PROVA DELLA NOTIFICA

La **prova** della notifica telematica è fornita, a stretto rigore, solo dal file della “**ricevuta di CONSEGNA completa**” generata dal gestore della PEC del destinatario, e ricevuta dal notificante.

Questa, per essere usata, deve essere salvata per poi essere “esibita” a chi di dovere: Giudice, Cancelliere, U.G..

Il file, in formato **.eml** o **.msg** deve essere poi consegnato con un deposito telematico, **tramite la Consolle Avvocato (dopo il D.L. 83/2015 anche unitamente all'atto introduttivo)**.

Le due ricevute (**RAC e RdAC**) andranno inserite come allegati (all'atto notificato o ad una nota di deposito).

Unica eccezione è la possibilità di stampare la ricevuta di consegna e tutto ciò che essa contiene, e di certificare la conformità di tali atti all'originale notificato.

In via generale, però, si deve ricordare che la stampa di una ricevuta di consegna, in termini informatici, è priva di significato perché perde ogni certificazione connessa alla firma digitale del gestore del servizio.

L'art. 9, comma 1 bis della legge notifiche in proprio (L. 53/1994), però, autorizza l'avvocato notificatore ad autenticare la copia cartacea della notifica, “QUALORA NON SI POSSA PROCEDERE CON IL DEPOSITO TELEMATICO”.

Ad oggi, quindi, tale modalità di prova potrà essere data solamente in caso di procedimento avanti il Giudice di Pace, in caso di procedimento avanti la Corte di Cassazione, e ove si dovessero portare agli Ufficiali Giudiziari il titolo e/o il precetto notificati in via telematica.

A tal fine sarà necessario stampare:

- **il messaggio di PEC di invio della notificazione**
- **tutti gli atti allegati**
- **la ricevuta di accettazione**
- **la ricevuta di avvenuta consegna**

Tutti tali atti dovranno essere autenticati:

- o singolarmente con una autentica in ogni atto
- o complessivamente, creando un unico plico con autentica che richiami tutti gli atti notificati

La legge dice "ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82." (che poi sarebbe il Codice dell'Amministrazione Digitale" o CDA).

L'Unione Lombarda degli Ordini propone una formula, qui in forma semplificata:

"Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94, e dell'art. 23 comma 1 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e succ. .modd., si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta

[INDICAZIONE DEL NOME E FIRMA DELL'AVVOCATO]"

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE TELEMATICO

Io sottoscritto Avv. **[NOME E COGNOME]** del Foro di **[_____]**, C.F. **[_____]**, con studio in **[DATI DI STUDIO]** nella mia qualità di procuratore e difensore di **[NOME O RAGIONE SOCIALE]**, residente (con sede) in **[ANAGRAFICA]** che rappresento e assisto, in forza di **[PROCURA O MANDATO]**

VISTO

il presente documento cartaceo, costituito da:

a) ricevuta di accettazione di notifica effettuata in data **[_____]**

b) ricevuta di consegna di notifica effettuata in data **[_____]**

c) pec di notificazione ai sensi della legge 53/94

d) **[ATTO NOTIFICATO EVENTUALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE SE IN ORIGINALE]**

e) relata di notifica firmata digitalmente

e così per complessive n. **[__]** pagine compresa la presente, ciascuna da me siglata con timbro di congiunzione,

ATTESTO LA CONFORMITÀ

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94, e dell'art. 23 comma 1 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e succ. .modd., della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.


Padova, li **[_____]**

Avv. **[_____]**

IL REGISTRO CRONOLOGICO DELLE NOTIFICHE

Altra semplificazione apportata al sistema delle notifiche telematiche degli avvocati dal D.L. 90/2014, rispetto alle notifiche “cartacee”, riguarda **l'abolizione dell'obbligo di iscrivere le notifiche via PEC nel registro cronologico** (così il nuovo art. 8 comma 4 della legge 53/1994).

Va detto che, pur non essendovi alcun obbligo in tal senso, l'iscrizione nel registro cronologico resta una facoltà per l'avvocato che vuole avere un elenco completo di tutte le notifiche effettuate.



APPENDICE TECNICA GLI STRUMENTI TECNICI PER LE NOTIFICHE TELEMATICHE


LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

La Posta Elettronica Certificata (PEC), è un sistema di messaggistica via internet che consente di scambiarsi comunicazioni tramite la rete, avendo la certezza che l'email stessa sia stata inviata e che sia stata ricevuta.

Inoltre, la PEC certifica anche il contenuto del messaggio trasmesso.



Un messaggio inviato tramite PEC, con ricevuta di accettazione e consegna, è opponibile ai terzi.

Rispetto alle altre comunicazioni via posta elettronica, il gestore della PEC (il soggetto con cui si fa il contratto) invia una **ricevuta di avvenuta accettazione** o **inoltro** [\[freccia\]](#) quando l'email lascia il server di posta da cui viene spedita, e una **ricevuta di consegna** [\[freccia\]](#) nel momento in cui l'email arriva nel server cui fa riferimento il gestore del destinatario.



Affinché la PEC abbia il valore di **certificazione** è necessario che il messaggio sia **"PEC su PEC"**: deve essere, quindi, inviato da un indirizzo PEC ad un altro indirizzo PEC.

Ricordate di tenere sempre nella memoria del PC le ricevute di accettazione e consegna: sono la prova che quella comunicazione è stata inviata e ricevuta.



Le immagini che vedete riprodotte più sopra sono relative alla Web Mail (ovvero alla mail cui si accede direttamente dal web) fornita dal Gestore Namirial S.p.A., che ha fornito le PEC in convenzione con l'Ordine degli Avvocati di Padova, identificabile dall'intestazione della casella nome.cognome@ordineavvocatipadova.it.

Namirial S.p.A. **non è l'unico gestore autorizzato** cui ci si può rivolgere per attivare un indirizzo di Posta Elettronica certificata.


Altri gestori sono Aruba PEC (che gestisce anche la PEC di Giuffrè), Infocert (Legalmail), Fastweb, Actalis, Poste Italiane e quelli indicati nel sito internet della Pubblica Amministrazione Digitale (http://www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori).

LA FIRMA DIGITALE

Altro strumento necessario per le notifiche telematiche, è la **Firma Digitale**. Si tratta, in sostanza, di utilizzare un certificato che un ente certificatore rilascia alla singola persona, previo accertamento dell'identità, inserito in un **token USB** o in una **scheda**, che viene apposto tramite un software ad un documento, consentendo quindi di identificare il soggetto che lo ha redatto e lo ha sottoscritto.

Per quanto riguarda gli Ordini degli Avvocati di Padova e Vicenza (i cui iscritti utilizzano per la maggior parte il token USB fornito da Servicematica S.r.l., con certificato di Aruba), unitamente al token USB verranno scaricati due programmi che serviranno per verificare la presenza del certificato.


Il primo è il **Bid4it**, identificabile da un'icona a forma di numero 4 rosso: il programma segnala se il token sia inserito e leggibile [freccia].




Il secondo programma, decisamente più importante, è **ArubaSign**, identificato da un'icona a forma di sigillo con una penna.



Cliccando sull'icona **firma [freccia]** si aprirà in automatico la cartella documenti, dalla quale potrete scegliere il file da firmare **[1]**.



Una volta scelto il file, cliccando su di esso, si aprirà una nuova finestra che indicherà il vostro certificato e vi chiederà attraverso quale modalità firmare il documento **[2]**.



(Apredo la funzione Dettagli [freccia] potete verificare i dati del certificato di firma).

Andrà inserito il PIN del token USB e saranno semplicemente da seguire le indicazioni.

Le due modalità di firma sono:

a) Busta Crittografata (PROTOCOLLO CADES): per certificare qualsiasi documento, che verrà firmato e a cui verrà apposta l'estensione **.p7m**.

Per tale modalità basterà verificare il file e chiedere l'**apposizione** della firma.

Verrà creato un nuovo file con l'estensione di cui sopra, e che avrà come icona quella di ArubaSign.

b) Firma aggiunta al PDF (PROTOCOLLO PAdES): per certificare solo file che abbiano l'estensione **.pdf**, a cui verrà aggiunto nel nome del file l'indicazione ***_signed.pdf** (divenendo **nomefile_signed.pdf**).

Con tale protocollo di firma vi sono due alternative:

- **firma grafica:** per tale modalità si verificherà il file, si tratterà un riquadro sul luogo in cui fare la firma col mouse, e si cliccherà sul bottone firma. Verrà a crearsi, quindi, un file nel quale sarà apposto graficamente il logo di Aruba e l'indicazione "Firmato da NOME COGNOME". Si dovrà prestare attenzione a non tracciare il riquadro sopra il testo del documento, che altrimenti verrà cancellato.
- **firma invisibile:** per ovviare al problema sopra riportato della firma grafica, si potrà apporre la firma invisibile, che non altererà il file pur firmandolo digitalmente.


Il file firmato digitalmente, con entrambi i protocolli, verrà creato nella stessa cartella.

COME VERIFICARE FILES FIRMATI DIGITALMENTE

Se vi arrivasse una notifica, come fare a leggere il file allegato firmato digitalmente?

Le modalità per la verifica dei files varia a seconda del protocollo scelto per firmare il file stesso.

In caso il file fosse stato firmato con il protocollo **CAdES**, se **ArubaSign** è correttamente funzionante, basterà cliccare sul file allegato [freccia1] ed il programma aprirà una **finestra di verifica** che segnalerà il certificato e la validità dello stesso.



Potrete poi, cliccando su Apri Contenuto **[freccia2]**, aprire il file stesso.

In caso di file firmato col protocollo **PADES**, basterà cliccare sul file stesso per aprirlo: tale protocollo mantiene il file in formato PDF, apribile coi normali programmi di lettura di tali documenti.

**APPENDICE GIURISPRUDENZIALE
LA GIURISPRUDENZA
NELLE NOTIFICHE VIA PEC**

SENTENZE 2015

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI VENEZIA

Sezione III

SENTENZA N. 369 del 27/03/2015

Sebbene, in base al disposto di cui all'art. 16-quater, co. 3- bis del d.l. 179/12, sia **esclusa l'applicabilità alla giustizia amministrativa** delle disposizioni idonee a consentire l'operatività nel processo civile **della notificazione tramite pec, l'avvenuta costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata è idonea a sanare la nullità della notifica a mezzo pec.**

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

xxx Sezione Civile

Il Giudice dott. xxx
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del xx/xx/xxxx
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che il terzo chiamato non si è costituito e quindi non può ritenersi che la notifica abbia raggiunto il suo scopo ex artt. 156 e 160 c.p.c.;

rilevato che dalla documentazione prodotta non si evince con certezza che la notifica della citazione sia stata compiuta nel rispetto della normativa;

rilevato che la ricevuta di consegna risulta essere "sintetica" per cui non vi è prova in atti di quali siano stati gli allegati notificati, tenuto oltretutto conto che nel fascicolo telematico il Giudice "non vede" l'atto di citazione per chiamata di terzo telematica e la relativa notifica telematica con gli allegati;

rilevato che appare necessario che parte attrice fornisca ogni elemento utile per comprovare il perfezionamento dell'avvenuta notifica della citazione, eventualmente anche mediante invio telematico della notifica stessa con i relativi allegati oppure con produzione in formato cartaceo all'udienza

P.Q.M.

Fissa udienza per chiarimenti, nel contraddittorio delle parti, agli xx/xx/xxxx

Si comunichi.

Torino, 22 aprile 2015

Il Giudice

dott. xxx

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. xx/xxxx

tra

xxx snc

attrice

e

yyy srl

convenuta

Oggi 23/06/2015, alle ore 10.00, innanzi al g.i., sono comparsi: per l'attrice l'avv. xxx in sostituzione dell'avv. zzz, per la convenuta nessuno.

[...]

Il Giudice

- rilevato che ai sensi dell'art. 3-bis comma 1 della l. 53/1994 "la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi";

- **considerato che nel caso di specie l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale risulta pervenuta la comunicazione e-mail costituente notifica non corrisponde a quello risultante dai pubblici elenchi, ove figura un altro indirizzo pec inattivo;**

- ritenuto quindi che la **notifica non possa ritenersi perfezionata**, dispone la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione e dei successivi verbali, fissando per la comparizione della convenuta l'udienza del xx/xx/xxxx ore 10.00.

Il Giudice

Elena Riva Crugnola

TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA
ORDINANZA FUORI UDIENZA

PROCEDIMENTO R.G. xx/xxxx

PARTE RICORRENTE

PARTE RESISTENTE

Il Giudice

Sciogliendo la riserva che precede;

letti gli atti e i documenti di causa;

osservato:

- che parte ricorrente si è avvalsa della modalità di notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza con le modalità introdotte dall'art. 3 bis della L. 21 gennaio 1994, n. 53;

- che xxx non si è costituita in giudizio e pertanto è necessario verificare la regolarità formale della notifica;

- che come già affermato più volte da questo Tribunale in precedenti pronunce **non essendo possibile, in virtù dell'attuale stato della tecnica, operare un riscontro dei dati associati alla notifica effettuata nelle suddette forme direttamente a mezzo del sistema informatico, la validazione della regolarità della notificazione passa necessariamente dalla produzione in giudizio a cura del notificante di copia analogica del documento informatico trasmesso in via telematica** e della corretta attestazione di conformità della copia all'originale per come è prescritta dall'art. 9 comma 1 bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53;

considerato

- che ai sensi della norma appena citata “... **qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’art. 3 bis, L’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’art. 23 comma 1, del DLGS 7 marzo 2005, n. 82**”;
- che in base a quanto previsto da tale ultima norma “... **le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le suoi componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato**”;
- che la norma in parola richiede che l’attestazione di conformità della copia analogica dell’originale prenda in considerazione “**tutte le sue componenti**” e tale precisazione è opportuna e necessaria in quanto, in caso contrario non vi sarebbe alcuna possibilità di riferire con sufficiente grado di certezza un documento cartaceo al file da cui è stato estratto per immagine;
- **che, in particolare, poiché le componenti dei distinti files – email contenente gli atti notificati e ricevute di avvenuta accettazione/consegna – di cui si compone una notifica effettuata in via telematica ai sensi dell’art. 3 bis della L. 21 gennaio 1994 n. 53 che permettono una sua identificazione a mezzo dei documenti cartacei estratti vanno almeno individuate:**
 - nel formato del documento;
 - nella tipologia di firma cui è sottoscritto;
 - nello stato di validità dell’eventuale certificato associato alla firma;
 - nell’esistenza di una marca temporale;

è necessario che il difensore rilasci un’attestazione con la quale sotto la propria responsabilità dia atto almeno di tali elementi;

- che nel caso di specie i documenti informatici che devono essere oggetto dell’attività assertiva del notificante sono costituiti ai sensi dell’art. 9 comma 1 bis della L. 21 gennaio 1994 n. 53 dal messaggio di posta elettronica certificata dei suoi allegati e dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna;
- che, pertanto, va escluso che l’attestazione possa genericamente essere del seguente tenore: “ *ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16 quater D.L. 18 ottobre n 179 aggiunto al comma 19 dell’art. 1 L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dall’art. 23 comma 1 del decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. Si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta. Questa testata è stata sottoscritta come a latere*”.

Invero, gli elementi indicati come necessari difettano totalmente – non essendo nemmeno indicato il formato del documento oggetto di attestazione e di conseguenza non è possibile l’individuazione del detto originale come documento informatico distinguibile da altri da cui può essere estratta un’immagine simile, in quanto non vi è alcun riferimento specifico al documento;

dichiara

la nullità della notificazione del ricorso per sequestro e del decreto di fissazione udienza effettuata a xxx

dispone la rinnovazione della formalità di notifica, fissando all’uopo termine perentorio fino al xx/xx/xxxx;

rinvia

La procedura in prosieguo all’udienza del xx/xx/xxxx ore xx.xx.

Sì comunichi.

Varese, 30/07/2015

Il Giudice

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE-1

Composta dagli Il.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -
Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -
Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -
Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso xx/xxxx proposto da:

xxx srl in persona dell'amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, xxx, presso lo studio dell'avvocato xxx, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato xxx, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

xxx, xxx, elettivamente, domiciliati in ROMA, xxx, presso lo studio dell'avvocato xxx, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato xxx, giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrenti -

nonché contro

AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE xxx srl;

- intimata -

avverso la sentenza n. xxx/xxxx della CORTE D'APPELLO di FIRENZE del xx/xx/xxxx, depositata il xx/xx/xxxx;

- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

- udito per la ricorrente l'Avvocato xxx (per delega avv. xxx) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione in ordine al ricorso R.G. xx del xxxx

"Con la pronuncia impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha rigettato il reclamo proposto dalla s.r.l. xxx avverso il provvedimento con il quale il giudice di primo grado aveva rigettato l'opposizione alla dichiarazione di fallimento della società formulata dalla ricorrente.

A sostegno della decisione la Corte d'Appello ha affermato che:

- non sussiste il difetto di legittimazione passiva degli istanti xxx e xxx in quanto titolari di una posizione creditoria, non rilevando ai fini della legittimazione l'accertamento della sussistenza in concreto del credito;

- la soglia di 30.000.000 ai fini della dichiarazione di fallimento riguarda l'intera posizione debitoria emergente dall'istruzione prefallimentare e non il singolo credito dell'istante;

- nella specie la complessiva condizione della società faceva inequivocamente emergere la situazione d'insolvenza.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. xxx reiterando le censure prospettate nel reclamo.

Hanno resistito con controricorso xxx e xxx deducendo preliminarmente la tardiva proposizione del ricorso per cassazione.

Tale eccezione, deve, pertanto essere affrontata prioritariamente.

La pronuncia impugnata risulta notificata mediante P.E.C. (posta elettronica certificata) su istanza della cancelleria il 07/02/2013. Il ricorso risulta notificato il 26 aprile 2013.

L'art. 18 della legge fallimentare stabilisce, al comma 14, che il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni dalla notificazione della pronuncia al reclamante a cura della cancelleria. (art. 18 commi 13 e 14).

La notificazione deve avvenire secondo le modalità stabilite nell'art. 137 cod. proc. civ. ex art. 17 legge fall. cui rinvia l'art. 18. comma 4). **L'art. 137 cod. proc. civ., al terzo comma, consente espressamente la notifica mediante p.e.c., disponendo che qualora il legale non sia munito di tale strumento debba procedersi alla notificazione cartacea.**

Nella specie dall'esame degli atti consentito a questa Corte, per la natura della censura, è emerso che **il legale della parte reclamante avv. xxx, aveva espressamente indicato nel proprio atto introduttivo del giudizio di reclamo l'indirizzo di posta elettronica certificata ex art.125 primo comma cod. proc. civ.** La notificazione della sentenza impugnata risulta regolarmente ricevuta dal predetto legale il 7 febbraio 2013 come da attestazione del cancelliere in calce ad essa.

In conclusione, alla luce degli atti e delle norme esaminate il ricorso appare inammissibile".

Ritenuto che è stata depositata memoria adesiva della parte contro ricorrente e che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata.

P.Q.M.

La Corte, dichiara l'inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento da liquidarsi in E 3000 per compensi; E 100 per spese oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei requisiti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Il Presidente

Cassazione Civile, Sez. VI
sent. 22892 del 10/11/2015

È valida la notifica presso la cancelleria del giudice adito ove il difensore abbia eletto domicilio, anche se egli abbia altresì indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, giacché questa indicazione può surrogarsi ad una domiciliazione mancante, ma non può prevalere su una domiciliazione volontariamente effettuata.

SENTENZE 2016

Tribunale di Lecce
ord. 16/03/2016

Poiché la normativa che impone alle imprese di dotarsi di casella di posta elettronica non obbliga, però, le stesse imprese a munirsi di programmi elettronici che consentano la lettura degli atti inviati con firma digitale, **la notifica PEC non è valida qualora non vi sia prova né dell'effettivo possesso da parte della società convenuta di programmi di tal genere né del fatto che la stessa abbia potuto prendere visione dell'atto notificato** (nel caso di specie il Tribunale fissa all'attore un termine perentorio entro il quale provvedere alla rinnovazione della notifica dell'atto in questione secondo l'ordinario procedimento a mezzo ufficiale giudiziario, esercitando la facoltà attribuitagli dall'art. 1 l. n. 20/1994).

**Corte di Cassazione, SS.UU.,
sent. 18 aprile 2016 n. 7665**

Omissis

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorrenti, nella memoria difensiva, eccepiscono preliminarmente la nullità del controricorso erariale per vizi formali della sua notificazione effettuata con PEC, in ragione della asserita violazione delle regole dettate dall'articolo 3-*bis*, co. 4) - 5), della legge n. 53 del 1994 e dall'articolo 19-*bis* del provvedimento ministeriale del 16 aprile 2014.

L'eccezione non è fondata. Opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «*il principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui **la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto - la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario***» (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014; conf., sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002). **Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovvero sia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC.** Nella specie i ricorrenti non adducono né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione.doc in luogo del formato.pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014). **Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte.**

Omissis

**Corte di Cassazione, Sezione Lavoro
sent. 4 maggio 2016 n. 8886**

Omissis

DIRITTO

Preliminarmente deve esaminarsi la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente a.r.s. e dalla A. di *** sotto il profilo della sua tardività.

Nella fattispecie il termine di impugnazione della sentenza scadeva in data 27.11.2014, termine così posticipato rispetto alla scadenza annuale ex art. 155 co 4 e 5 cpc. in quanto cadente nella giornata di sabato (25.11.2014).

La eccezione è fondata.

La notifica del ricorso è stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata.

Ai termini dell'art. 16 quater comma tre del DL 179/2012:

"3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68".

La notifica del ricorso in esame si è perfezionata, a tenore della norma citata, alle ore 23.31 del giorno 27 novembre 2014 nei confronti dell'A.r.S. della Regione *** ed alle ore 23.35 del 27

novembre 2014 nei confronti della A. di ***, come risulta dalle rispettive ricevute di accettazione.

Ai sensi dell'art. 16-septies del citato D.L. 179/2012 (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche):

“La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.

Il richiamato articolo 147 cpc (Tempo delle notificazioni) nella vigente formulazione - applicabile *ratione temporis*- dispone che le notificazioni dal 1° ottobre al 31 marzo non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 19 (prima delle ore 6 e dopo le ore 20 dal 1° aprile al 30 settembre) .

Sicchè la notifica del ricorso in cessazione a norma del combinato disposto degli articoli 16 septies DL 179/2012 e 147 cpc si considera *ex lege* perfezionata il 28 novembre 2014, a termine decorso.

La norma dell'art. 16-septies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 non consente una diversa interpretazione per il chiaro tenore letterale; essa infatti non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario espressamente disposta, invece, ad altri fini dal precedente articolo 16 quater.

Le spese si compensano per la assoluta novità della questione trattata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art. 1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .

PQM

Dichiara la inammissibilità del ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma in data 26 gennaio 2016

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Tribunale Ordinario di Roma

Sezione VI Bis

Il Giudice dell'esecuzione

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 1° giugno 2016;

rilevata la **nullità della notifica del titolo esecutivo in via telematica all'ente creditore Roma Capitale senza indicazione dell'elenco pubblico da cui è stato tratto l'indirizzo del destinatario della notifica;**

ritenuto che la nullità della notifica del titolo, incidendo sul decorso del termine dilatorio di cui all'art. 14 d.l. 31.12.1996 n. 669, in pendenza del quale è sospesa l'efficacia del titolo esecutivo, è questione rilevabile d'ufficio

p.q.m.

rinvia all'udienza del 9 gennaio 2017 ad ore 9:30 invitando il creditore procedente a dedurre sulla questione della nullità della notifica del titolo come rilevata in premessa.

Roma, 3 giugno 2016

Il Giudice dell'Esecuzione



SOMMARIO

Corso Breve sulle

Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati

- *Premessa* *Pag. 3*

- *Disposizioni di legge e normativa* *Pag. 4*
- *I requisiti per la notifica in via telematica* *Pag. 8*
- *Gli atti notificabili in via telematica* *Pag. 8*
- *La procura alle liti* *Pag. 10*
- *La relata di notifica* *Pag. 10*
- *I protocolli di firma digitale* *Pag. 12*
- *Niente più marche da bollo* *Pag. 13*
- *Il messaggio via PEC* *Pag. 13*
- *I tipi di ricevuta di consegna* *Pag. 13*
- *Il perfezionamento della notifica* *Pag. 14*
- *La prova della notifica* *Pag. 15*
- *Il registro cronologico delle notifiche* *Pag. 17*

Appendice tecnica:

Gli strumenti tecnici per le notifiche telematiche

- *La Posta Elettronica Certificata (PEC)* *Pag. 19*
- *La firma digitale* *Pag. 21*
- *Come verificare files firmati digitalmente* *Pag. 23*

Appendice Giurisprudenziale:

La giurisprudenza nelle notifiche via PEC

- *Sentenze 2015* *Pag. 25*
- *Sentenze 2016* *Pag. 27*

[Cliccate sui numeri di pagina per tornare al Sommario]

L'autore

Avv. Edoardo Ferraro

Laureato nel dicembre 2003 in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Padova, con tesi di diritto amministrativo sul tema "I poteri dell'Autorità Garante delle Comunicazioni". Avvocato dal 2008, esercita la professione presso il Foro di Padova.

Ha maturato esperienza nel campo del diritto civile (famiglia, contrattualistica, diritti reali), nel diritto penale e nel diritto fallimentare.

Ha effettuato consulenze presso aziende commerciali, in ordine alla redazione di contratti ed alla risoluzione di controversie in via stragiudiziale.

Dal 2013 ha approfondito le tematiche relative al processo civile telematico e, più in generale, alla "giustizia telematica".

Dal maggio 2013 collabora con l'Ordine degli Avvocati di Padova come membro della Commissione Informatica.

Dal novembre 2013 è presidente della sezione di Padova del Movimento Forense e co-responsabile del dipartimento giustizia telematica dell'associazione.

Svolge attività di relatore in convegni sul tema del Processo Civile Telematico.

Nel 2014 è stato eletto delegato al XXXII Congresso Nazionale Forense di Venezia.

Dal 2015 è consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Padova, continuando ad essere membro della Commissione Informatica del COA.

Dal luglio del 2015 è delegato del COA di Padova presso la Commissione Informatica dell'Unione Triveneta Avvocati.

Nel 2016 è stato eletto delegato al XXXIII Congresso Nazionale Forense di Rimini.

DISCLAIMER

La presente guida è aggiornata al momento della sua pubblicazione.

Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la possibilità di controllare tutte le fonti esistenti e l'autore non può fornire alcuna garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate e declina pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora l'autore fosse stato espressamente messo al corrente della possibilità del verificarsi di tali danni.



**MOVIMENTO
FORENSE**

FOROTELEMATICO

RADIOTRIBUNALE